



ALLEGATO C)

N° DI REPERTORIO

COMUNE DI MIRANO CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

REPUBBLICA ITALIANA

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER L'ACCERTAMENTO, LA
LIQUIDAZIONE E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020 – CODICE CIG n. 7223936492**

L'anno duemila....., addì del mese di, presso la sede municipale del Comune in Mirano in Piazza Martiri n. 1, davanti a me dr., in qualità di Segretario Generale del Comune di Mirano, avvalendomi di quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs n. 18.8.2000, n. 267, e senza l'assistenza di testimoni, avendone rinunciato espressamente le parti me consenziente, sono comparsi:-----

- da una parte, nato a il, il quale interviene in qualità di Dirigente dell'Area 1 del Comune di Mirano, - giusta Decreto N. del, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, in nome e per conto del Comune di Mirano (C.F.:82002010278), in esecuzione della determinazione n. del – di seguito denominato “Comune” oppure “Ente”;-----
- dall'altra parte,, nata/o a il, che dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di della ditta (C.F.), iscritta al n. Albo c/o Ministero delle Finanze (art. 53 D.Lgs 446/1997), avente sede legale in (.....), di seguito denominata per brevità “.....” o “Concessionario”.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale Rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il seguente atto pubblico, ai fini del quale, -----

PREMESSO:

- che con delibera di C.C. n. 55 del 28/07/2017 e con successiva determinazione dirigenziale n. del si è disposto di affidare in concessione il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2020, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 del D.Lgs. 50/2016, da espletare ai sensi dell'art.60 del d.lgs. 50/2016 per il tramite della Città Metropolitana di Venezia in qualità di Stazione Unica Appaltante (di seguito SUA) alla quale il Comune di Mirano ha aderito in forza della convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. ... del
- che come risulta dai/i verbale/i di gara n. del, svoltasi in data presso la sede della SUA l'offerta economicamente più vantaggiosa è stata presentata dalla ditta e che con successiva



determinazione n. del la concessione in oggetto è stata aggiudicata alla medesima;

-

- l'aggiudicazione definitiva può considerarsi efficace essendo stata acquisita agli atti la documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte del concessionario;
- che la ditta..... risulta iscritta, a norma dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero delle Finanze 11/09/2000, n. 289, al n. dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito con D.Lgs. 446/97 - giusta certificato rilasciato dal competente Ministero dell'Economia e delle Finanze con prot. n. in data, agli atti dell'ente;
- che l'Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. relativo alla concessione di cui al presente contratto
- che in data è stato sottoscritto dalle parti il verbale di consegna provvisoria del servizio in pendenza del contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 (PREMESSE)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2 (OGGETTO)

Il Comune di Mirano, come sopra rappresentato, affida a che, come sopra rappresentata, accetta la concessione, nel territorio comunale, del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del servizio di affissione, di cui al D.Lgs. n° 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Il concessionario dovrà provvedere all'esecuzione delle attività inerenti, comprese quelle derivanti da riscossione coattiva e/o da procedimento giudiziario.

ARTICOLO 3 (DURATA).

La concessione ha la durata di anni dal al ed a tutte le condizioni di cui al Capitolato speciale d'oneri che si allega quale allegato Sub A) al presente contratto.

Come previsto nell'art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto, qualora nel corso della gestione dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto della presente concessione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza oneri, ovvero, se l'Ente ne ravviserà l'opportunità e la convenienza, potrà continuare le attività necessarie per la gestione delle nuove entrate, salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali

Come previsto dall'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto, il Comune, qualora ne ravvisasse l'opportunità, si riserva la facoltà di affidare al concessionario, nel corso del presente contratto, altri servizi analoghi a quelli oggetto d'appalto, quali ad esempio la riscossione coattiva di altre entrate, concordandone i nuovi e conseguenti aspetti contrattuali e nel limite degli importi ivi previsti.



ARTICOLO 4 (CORRISPETTIVO).

Il servizio viene remunerato ad aggio percentuale sulla riscossione, nella misura percentuale offerta in sede di gara - pari al% (.....), come da offerta economica prot. del

Il concessionario si obbliga a garantire un gettito di entrata minimo annuo di € (Euro/00).

Il suddetto aggio è rapportato in misura unica all'ammontare lordo unico complessivamente riscosso a titolo di imposta sulla pubblicità, di diritto sulle pubbliche affissioni, comprensivo di sanzioni ed interessi, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 22, comma 9, del D.Lgs. 507/1993, relativo agli anni di imposizione a partire da quello di stipulazione del presente contratto.

Rimangono in via esclusiva e per intero di competenza del concessionario gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e notifica, i diritti e le competenze relativi alle procedure di recupero coattivo dallo stesso anticipate ed addebitate al contribuente.

Qualora nel corso della concessione vengano approvate variazioni di tariffa in aumento o in diminuzione superiori al 10% (diecipercento), il minimo garantito sarà raggugliato in aumento o in diminuzione in misura proporzionale alla variazione delle riscossioni. Analogo ragguglio sarà dovuto anche in caso di revisione delle norme regolamentari che possano comportare variazioni nell'ammontare delle riscossioni.

ARTICOLO 5 (RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSE E RENDICONTAZIONE).

Le riscossioni spontanee delle entrate oggetto di gara ai sensi dell'art. 2 bis del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito con Legge 1/12/2016 n. 225 e s.m.i. dovranno essere effettuate esclusivamente sul conto corrente postale intestato al Comune. Al Concessionario è riconosciuto il diritto di accesso a tale conto, scaricare e stampare le movimentazioni per le opportune registrazioni e quant'altro necessario alla gestione.

Le riscossioni derivanti dall'attività di accertamento e di riscossione coattiva svolte dal concessionario comprensive di sanzioni e interessi per omesso/parziale/tardivo versamento ed omessa/infedele dichiarazione relative ai servizi oggetto della presente procedura saranno effettuate sul conto corrente postale o bancario intestato al concessionario e dedicato alla riscossione delle entrate dell'Ente affidante.

Il riversamento nel conto di Tesoreria dell'Ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio, di eventuali rimborsi, e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate nel mese precedente.

Entro il termine del giorno 10 del mese il Concessionario dovrà inviare al Comune una rendicontazione delle riscossioni del mese precedente.

Il concessionario prende atto che il mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze integra una ipotesi di cancellazione d'ufficio dall'Albo ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. d) del D.M. Finanze n. 289 del 11.09.2000.

Per il ritardato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze è dovuta una indennità di mora pari secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002. Nell'ipotesi di mancato o parziale versamento l'Ente procede



all'incameramento parziale o totale della cauzione definitiva ed eventualmente alla risoluzione del contratto, fatte salve le ulteriori azioni per il risarcimento danni.

ARTICOLO 6 (OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI).

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, D.L. 187/2010 convertito in L.217/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto .-----

A tal fine l'Appaltatore dichiara che i conti correnti dedicati al servizio oggetto del presente contratto e le persone delegate a compiere le relative operazioni finanziarie sono quelle indicate nella dichiarazione, depositata agli atti del Comune con prot. n. _____ del _____ e si impegna a comunicare eventuali variazioni al Servizio/Ufficio _____ del Comune di Mirano. -----

ARTICOLO 7 (OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO).

Il Concessionario, si impegna all'osservanza piena ed assoluta di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto - approvato con determinazione dirigenziale n. _____, e nell'offerta prot. _____ del _____, anch'esso allegato sub B) al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Concessionario si impegna a predisporre e mantenere nel territorio del Comune di Mirano, per tutta la durata della concessione, un apposito ufficio di recapito. Tale ufficio dovrà essere collocato nel centro urbano del capoluogo (quindi non nelle frazioni), in posizione tale da consentire un agevole accesso da parte dell'utenza. L'accesso all'ufficio dovrà essere consentito agevolmente anche ai soggetti con ridotta capacità motoria.

L'apertura dell'ufficio dovrà avvenire entro i termini previsti dal capitolato speciale. In attesa di trovare una sede adeguata, il concessionario ha comunque l'obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza, la quale dovrà essere attiva per la consegna del servizio. In caso di mancato adempimento ai suddetti obblighi si applica quanto previsto dal capitolato speciale.

ARTICOLO 8 (PENALI)

Il Comune di Mirano si riserva di applicare le penali sottoelencate qualora il concessionario commetta le inadempienze qui sotto descritte e come riportate nel capitolato speciale:

- affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere € 10 per ogni manifesto;
- versamenti tardivi: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata osservanza dei termini di consegna al Comune di una qualsiasi delle banche dati informatizzate sarà applicata una sanzione variabile da € 100 (cento) a € 1.000,00 (mille) in funzione della gravità del ritardo. Quando sia accertato un ritardo nella consegna delle banche dati superiore a 40 giorni l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva comunque la richiesta di risarcimento del danno.
- mancata esibizione dei documenti richiesti o comunque mancata risposta nei termini prefissati dal Comune: € 100 per ogni giorno di ritardo;
- mancata assunzione del servizio alla data stabilita: € 500 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di € 5.000,00.



In ogni altra ipotesi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal capitolato e dalle disposizioni vigenti, e sempre che non diano causa all'avvio di procedimenti di decadenza dalla gestione e di risoluzione del contratto, al Concessionario possono essere inflitte delle penali, determinate con provvedimento del Dirigente del servizio, che vanno da un minimo di € 100 (Euro cento) fino a un massimo di € 1.000,00 (Euro mille), a seconda della gravità dell'inadempienza valutata dallo stesso Dirigente.

Nel caso di recidiva la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune a causa delle suddette inadempienze.

ARTICOLO 9 (CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO)

E' fatto divieto al Concessionario di cedere, sub-concedere il servizio in oggetto, sotto pena di immediata decadenza dalla concessione e risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., di incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione del contratto. Possono essere concesse in subappalto esclusivamente le seguenti attività:

- per l'ufficio locale.
- installazione e manutenzione degli impianti per le pubbliche affissioni

Non è ammesso il subappalto della materiale affissione dei manifesti che deve essere eseguita direttamente dal Concessionario con proprio personale. Non sono considerati servizi in subappalto l'attività di postalizzazione, stampa e spedizione degli atti.

ARTICOLO 10 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO).

Fermo restando le ipotesi di decadenza previste dall'art. 13 del D.M. 11/09/2000 e s.m.i., il Comune, come previsto dall'art. 27 del capitolato speciale, anche in presenza di un solo inadempimento da parte del Concessionario potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art.1456 del c.c. nei seguenti casi:

- non aver iniziato il servizio entro 30 giorni dalla data fissata (art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto)
- mancato versamento delle somme dovute per due scadenze consecutive (art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto)
- mancato reintegro della garanzia decorsi 30 giorni dal termine di cui all'art. 8 comma 5 del Capitolato Speciale di Appalto
- mancato allestimento dello sportello decorsi 30 giorni dal termine di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto
- scioglimento, cessazione, fallimento del Concessionario o apertura di altra procedura concorsuale;
- sospensione o interruzione del servizio senza giusta causa;
- per violazione del divieto di cessione del contratto e di subappalto dello stesso nei limiti previsti dal presente capitolato;

ARTICOLO 11 (GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE)

Come prescritto dall'art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto, a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi, il Concessionario ha prestato la cauzione definitiva per l'importo di € (Euro/00), mediante



La suddetta cauzione rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto, e rimarrà vincolata fino al 180° giorno successivo alla scadenza della concessione, fatta salva la facoltà da parte del Comune di disporre anticipatamente lo svincolo ad avvenuto completamento delle attività e adempimenti posti a carico del Concessionario. Il concessionario è tenuto al reintegro della cauzione, entro quindici giorni dalla richiesta, qualora durante la gestione del servizio la stessa venga parzialmente o totalmente escussa dal Comune. In caso di mancato reintegro, il Comune previa si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 27 del capitolato speciale.

Ai sensi del Capitolato speciale d'oneri la ditta concessionaria ha presentato copia della Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Rischi Diversi n. della Assicurazione – Agenzia di, massimale €, nonché copia del Documento Aziendale – servizio prevenzione e protezione di cui al D.Lgs. 81/08;

ARTICOLO 12 (TUTELA DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE).

Il concessionario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del comparto di pertinenza e di agire nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Il concessionario si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. In ogni caso il concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni conseguenza comunque derivante dall'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di trattamento retributivo e contributivo del personale dipendente del concessionario medesimo e dei subappaltatori. In particolare, il concessionario si obbliga a garantire e tenere indenne il Comune nel caso in cui questo sia chiamato a rispondere in qualità di responsabile solidale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs n. 276/2003, da qualsiasi pregiudizio e oneri - incluse le spese legali - derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti del concessionario e dei subappaltatori a causa dell'inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.

ARTICOLO 13 (DICHIARAZIONE SUI COSTI INTERNI DELLA SICUREZZA).

Il Concessionario dichiara che i costi interni della sicurezza per l'espletamento delle funzioni affidate con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 6 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, e dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i. sono pari ad €,00 (...../00) annui e che tale somma è interamente a proprio carico

ARTICOLO 14 (INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA DI RINVIO).

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli dal 1362 al 1371 del Codice Civile.

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa rinvio, oltre che alle disposizioni del Bando di gara, del relativo disciplinare e del Capitolato Speciale d'Appalto, alle disposizioni del D.Lgs. n° 507/93, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.



Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale d'Appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

ARTICOLO 15 (CONTROVERSIE)

Qualora, nel corso della Concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione sarà sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria e, qualora non si possa addivenire a composizione bonaria, sarà devoluta alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto è quello di Venezia.

ARTICOLO 16 (SPESE CONTRATTUALI)

Tutte le spese contrattuali, compresi i diritti di segreteria e le imposte di registro e di bollo, sono a carico del concessionario.

ARTICOLO 17 (REGISTRAZIONE).

Le parti dichiarano, ai fini fiscali, che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A., per cui ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, richiedono la registrazione in misura fissa.-

ARTICOLO 18 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., si informa che:

- il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti o comunque acquisiti, sarà effettuato per le finalità connesse al presente contratto e potrà avvenire mediante supporti cartacei ed anche informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le relative finalità;
- i dati potranno essere comunicati nei limiti previsti dalla legge;
- dei dati potrà venire a conoscenza il personale dipendente comunque coinvolto nel procedimento;
- agli interessati saranno riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Codice ed in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la loro rettifica, l'aggiornamento, la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;
- il Titolare del trattamento è il Comune di Mirano;
- il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Gestione Entrate del Comune di Mirano.

ARTICOLO 19 – (NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI)

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., il Comune di Mirano nomina responsabile del trattamento dei dati, sia che sia effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati, sia che sia effettuato con strumenti diversi. Il Concessionario ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia ed in particolare di verificare e controllare che nell'ambito della propria organizzazione il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti degli artt. 11, 18, 19, 20, 21, 22 e 31 del d.lgs. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni, di individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati e di



osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare. Il Concessionario riconosce che tutte le informazioni relative all'esecuzione del presente incarico, rivestono carattere confidenziale e segreto e, pertanto, si impegna a non divulgarle ed a utilizzare le stesse solo per lo svolgimento delle prestazioni cui è tenuta in riferimento al presente contratto.

ARTICOLO 21 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Il Dirigente, autorizzato a sottoscrivere il presente contratto, DICHIARA di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del D.P.R 16.04.2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” nonché di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 16 del succitato D.P.R. in merito alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del Codice di comportamento.

ARTICOLO 22 - OSSERVANZA “CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI” approvato con D.P.R. n. 62/2013.

Il Concessionario si impegna, per tutta la durata della concessione, a far osservare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mirano approvato con deliberazione di G.C. n. 266 del 30/12/2013. In caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici predetti, previa contestazione al Concessionario e assegnazione allo stesso di un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 23 – ALLEGATI

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti
 sub A) capitolato speciale d'oneri;
 sub B)

PER LA SOCIETA'	PER IL COMUNE DI MIRANO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE	DIRIGENTE DELL'AREA 1
- Sig. _____ -	- Dott. _____ -

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82